

(N. 2263-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1957 (V. Stampato n. 2894)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge per il quale è chiesta la vostra ratifica si riferisce alla Convenzione firmata a Parigi l'11 maggio 1955 sullo Statuto della Unione dell'Europa Occidentale e in modo speciale ai rapporti e alla posizione giuridica dei Rappresentanti nazionali e del Personale internazionale.

Era necessario provvedere alla definizione della loro capacità e competenza giuridica come è stato fatto in precedenti analoghi Accordi per altre Organizzazioni internazionali. Infatti anche per la presente Convenzione si è tenuta per base la Convenzione sullo Statuto della Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951 reso esecutivo in Italia con legge 19 novembre 1954, n. 1225.

La Convenzione in esame è composta di nove Titoli e 29 articoli. Il primo Titolo precisa le generalità della Convenzione, il Consiglio, gli Organi sussidiari, l'Assemblea e all'articolo 2 stabilisce i privilegi e le immunità concessi dalla Convenzione ma con precise disposizioni per evitare abusi, interferenze e comunque deviazioni o violazioni della Convenzione stessa.

Il Titolo II parla e precisa i termini tecnici della Organizzazione che possiede naturalmente la personalità giuridica e ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Sono precisate le immunità di giurisdizione per i dirigenti e per il Segretario generale, i controlli sulle spese e sul cambio delle valute, sul trasferimento dei fondi da un Paese all'altro, in una parola sono disciplinate tutte le operazioni indispensabili in questi complessi organismi internazionali.

Il Titolo terzo precisa la competenza e i privilegi dei rappresentanti permanenti delle Organizzazioni e dei loro collaboratori, che godono gli stessi privilegi ed immunità accordati al personale diplomatico di pari rango.

Il Titolo quarto, più vasto e complesso, si riferisce ai rappresentanti al Consiglio dell'Unione dell'Europa Occidentale e agli organismi sussidiari. Queste disposizioni non potevano essere comprese nel Titolo terzo perchè i Rappresentanti al Consiglio possono variare di anno

in anno e dipendono nella nomina dai singoli Parlamenti. La stessa cosa si può dire dei rappresentanti all'Assemblea che sono pure di nomina parlamentare e ad essi naturalmente sono accordate le indennità e immunità concesse a tutti i delegati che partecipano e operano in codesti Organismi internazionali.

Queste disposizioni sono precisamente elencate nel Titolo quinto.

Al Titolo sesto è disciplinata tutta la materia relativa a missioni effettuate dal personale dell'Istituto per l'incarico della stessa Organizzazione in territorio straniero.

Il Titolo settimo provvede al « regolamento delle vertenze » e stabilisce in un unico articolo — il 26 — che spetta al Consiglio di prendere tutte le misure utili per il regolamento delle vertenze derivanti da contratti o di ogni altra lite di carattere privato in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonché di ogni lite in cui sia implicato un funzionario od un esperto dell'Organizzazione stessa.

Il Titolo ottavo — Accordi complementari — concede al Consiglio la facoltà di concludere con uno o più Stati membri dell'Organizzazione Accordi complementari in vista della esecuzione della Convenzione per ciò che concerne quello Stato o quegli Stati.

Infine il Titolo nono precisa in due articoli le disposizioni per la ratifica dei vari Stati interessati alla Convenzione stessa e poi precisa anche la possibilità che la Convenzione possa essere denunciata da parte di uno Stato contraente col solito mezzo della Notifica scritta diretta al Governo belga, il quale dovrà a sua volta notificare la denuncia agli Stati firmatari della Convenzione. La denuncia avrà effetto un anno dopo della notificazione fatta al Governo belga.

Sono questi i termini precisi dell'attuale disegno di legge che è sottoposto, onorevoli senatori, alla vostra approvazione; trattasi di una Convenzione chiara e precisa, che consolida la struttura della Unione dell'Europa Occidentale. Riteniamo quindi che il disegno di legge otterrà la vostra autorevole approvazione.

GALLETTO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.